

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente Aziendale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Dott. Graziano Fedato
Esperto Contabile
Revisore Legale

Dott.ssa Marta De Zen
Dottore Commercialista

Dott.ssa Paola Ongarato
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Circolare n. 24 / 2022

Castelfranco Veneto, 26 maggio 2022

Spett.li

CLIENTI

FORFETTARI E ASSOCIAZIONI 398/91 OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'art. 18 del DL 36/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022, prevede, **a decorrere dal 1° luglio 2022**, ai sensi del modificato art. 1 comma 3 del Dlgs. 127/2015, l'introduzione, anche per i soggetti in regime forfettario, in regime di "vantaggio" e per le associazioni sportive dilettantistiche, dell'obbligo di emissione della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

AMBITO SOGGETTIVO

A decorrere **dall'1.7.2022**, saranno obbligati ad emettere fattura elettronica via SdI anche:

- i soggetti passivi che hanno aderito al "**regime di vantaggio**" di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
- i soggetti che adottano il **regime forfettario** di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
- i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della **Legge 398/91** (es. *associazione sportive dilettantistiche*) e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.

Dall'1.1.2024 saranno tenuti all'emissione della fattura elettronica via SdI anche i soggetti in "regime di vantaggio" o forfettario, nonché quelli che si avvalgono del regime speciale di cui alla L. 398/91, che, nel periodo d'imposta precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori o uguali a 25.000,00 euro.

Moratoria dei termini di trasmissione della fattura elettronica per il terzo trimestre 2022

I soggetti in "regime di vantaggio" (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) o forfetario (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) per i quali l'obbligo di emissione della fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio decorre dall'1.7.2022 non saranno soggetti all'applicazione della sanzione per tardiva od omessa fatturazione (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97) nel terzo trimestre del 2022 (luglio-settembre), qualora il documento elettronico venga emesso entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione

Come è possibile generare la fattura elettronica?

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione diverse soluzioni:

- Il portale "Fatture e Corrispettivi", in cui è compresa la sezione "Fatturazione elettronica e conservazione", che consente di predisporre e trasmettere il file XML;
- L'app "FatturAE", in grado di creare e inviare la fattura elettronica mediante l'utilizzo dello smartphone o del tablet;
- Il software "Stand Alone", che consente la sola generazione del file XML, che dovrà successivamente potrà essere inviato tramite PEC o essere caricato sul portale "Fatture e Corrispettivi" del 'Agenzia delle Entrate.

Quali sono gli ulteriori adempimenti?

Si precisa che, come previsto dall'art. 39 del DPR 633/72, l'emissione delle fatture elettroniche, comporterà anche la **conservazione elettronica** delle stesse. È possibile adempiere a tale obbligo usufruendo del servizio di conservazione gratuita offerto dall'Agenzia delle Entrate. L'adesione a tale servizio è determinata tramite l'accesso al portale "Fatture e Corrispettivi" e, consente di consultare e acquisire i duplicati delle fatture elettroniche. Inoltre, tali nuovi soggetti obbligati, sono tenuti anche all'invio dei dati delle operazioni con/da soggetti non residenti, **c.d. "esterometro"**.

Quali i vantaggi?

L'emissione di fatture elettroniche, per i nuovi soggetti obbligati, consente di usufruire dell'agevolazione riguardante la **riduzione dei tempi di accertamento a due anni**, relativamente agli obblighi IVA e dei redditi di impresa o di lavoro autonomo, a condizione che sia garantita la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a € 500,00.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati